



N. 39/1 - ottobre 2024

## A.S. n. 932-A - Modifiche in materia di durata delle operazioni di intercettazione

### Contenuto del disegno di legge

Il disegno di legge in titolo, come modificato nel corso dell'esame in Commissione giustizia, consta di un solo articolo.

Il provvedimento, di iniziativa del sen. Zanettin, nella sua originaria formulazione, si componeva di tre articoli. L'articolo 1 apportava modifiche all'articolo 103 c.p.p., rafforzando il divieto del sequestro e del controllo delle comunicazioni, comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il suo difensore. Veniva in primo luogo stabilito che la comunicazione dovesse essere sempre presunta come intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui fosse operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili. In secondo luogo si prevedeva l'immediata interruzione delle operazioni di intercettazioni vietate e la distruzione delle stesse (costituendo la violazione di tale disciplina illecito disciplinare). Veniva quindi demandata dall'articolo 3 ad un successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'albo delle utenze telefoniche dei difensori. L'articolo 2 modificava invece l'articolo 267 c.p.p. prevedendo il divieto di proroghe delle operazioni captative successive alla prima, se nel corso degli ultimi due periodi di intercettazione non fossero emersi elementi utili alle indagini.

Nel corso dell'esame in Commissione sono state espunte dalla proposta di legge le disposizioni in tema di comunicazioni tra imputato e proprio difensore, in quanto la materia è stata oggetto di intervento da parte dell'articolo 2 della legge n. 114 del 2024 (c.d. riforma Nordio). Quest'ultima disposizione – occorre ricordare - reca anche modifiche alla disciplina codicistica in materia di intercettazioni allo scopo di assicurare una maggiore tutela al terzo estraneo al procedimento rispetto alla circolazione delle comunicazioni intercettate.

Il comma 1 dell'articolo unico aggiunge un ulteriore periodo all'articolo 267 c.p.p. il quale introduce un limite di durata complessiva per le operazioni captative (non superiore a 45 giorni), salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.

L'articolo 267 c.p.p. disciplina i presupposti e le forme del decreto di autorizzazione delle operazioni captative. Oltre ai presupposti in presenza dei quali può essere disposta l'intercettazione (art. 266), condizioni che legittimano la richiesta sono, ai sensi del comma 1 dell'art. 267 c.p.p.: - la sussistenza dei "gravi indizi di reato"; - l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 267 c.p.p. il decreto del PM che dispone l'intercettazione

deve indicare le **modalità e la durata delle operazioni**. Tale **durata non può superare i quindici giorni** ma può essere **prorogata** dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di **quindici giorni**, qualora permangano i presupposti del provvedimento (senza limitazioni quanto al numero di proroghe).

**Il comma 2** dell'articolo invece interviene sull'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge n. 203 del 1991). Le modifiche apportate dal disegno di legge in esame sono volte a chiarire che il limite di durata complessiva delle operazioni captative non trova applicazione con riguardo ai procedimenti per delitti di criminalità organizzata e di terrorismo (vedi *infra*) per i quali si applica la disciplina dettata dall'articolo 13 del decreto legge n. 152.

È opportuno rammentare che l'**articolo 13 del decreto-legge n. 152 del 1991** reca una **deroga alla disciplina contenuta nell'art. 267 c.p.p.**, stabilendo un allargamento delle possibilità di **ricorso alle intercettazioni** per indagini relative a **delitti di criminalità organizzata** o di **minaccia con il mezzo del telefono**. In queste ipotesi, infatti, l'autorizzazione all'intercettazione è soggetta a **limiti meno stringenti**, potendo essere concessa:

- quando sussistono **"sufficienti indizi"** di reato (anziché gravi indizi);
- quando è **"necessaria per lo svolgimento delle indagini"** (anziché assolutamente indispensabile).

Nelle stesse ipotesi le **intercettazioni ambientali** sono consentite nel domicilio o altro luogo di dimora privata anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa. La relativa durata è di **40 giorni**, prorogabile per periodi successivi di 20 giorni.

L'art. 13 d.l. n. 152/1991 fa generico riferimento al concetto di **delitti di "criminalità organizzata"**, senza richiamare un preciso elenco di norme incriminatrici. Se, da un lato, è pacifico che nel concetto di criminalità organizzata rientrano le **fattispecie associative** (come l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso), dall'altro, la giurisprudenza si è interrogata se alla nozione di "delitti di criminalità organizzata" possano essere ricondotti i **delitti monosoggettivi (quale l'omicidio) aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p.** per l'impiego del c.d. metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione di tipo mafioso, ovvero, ancora, le ipotesi di **mero concorso nei delitti facenti capo a un'associazione a delinquere**.

A tal proposito è necessario ricordare che le **Sezioni Unite** della Cassazione, nella **sentenza Scurato** (n. 26889 del 2016), hanno affermato che "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, ai fini dell'applicazione della disciplina derogatoria delle norme codicistiche prevista dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, per procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata devono intendersi quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. nonché quelli comunque facenti capo ad un'associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato". Tra i delitti di cui all'**art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p.**, sono ricompresi anche **quelli monosoggettivi aggravati dal c.d. metodo mafioso o dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa** o commessi con finalità di terrorismo. Ne consegue che, secondo le Sezioni Unite, la disciplina derogatoria dell'ordinario regime di autorizzazione delle intercettazioni dovrebbe trovare applicazione anche in relazione a quei reati.

Più recentemente sempre la Cassazione (Prima sezione) nella **decisione n. 34895/2022**, ha, tuttavia, sottolineato come la sentenza delle Sezioni Unite Scurato, nel richiamare l'art. 51, comma 3-bis e 3-quater c.p.p., avrebbe inteso riferirsi solo ai delitti associativi annoverati nel relativo elenco e non agli altri (quelli monosoggettivi aggravati dal metodo mafioso, come nel caso di specie l'omicidio). Secondo la Prima sezione quindi, "in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per delitti di "criminalità organizzata", di cui all'art. 13 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, conv., con modif., dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, devono intendersi tutti i reati di tipo associativo, anche comuni, correlati ad attività criminose più diverse, ai quali è riferito il richiamo ai delitti elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-

*quater*, c.p.p., con esclusione delle ipotesi di mero concorso nei delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-*bis* c.p. ovvero al fine di agevolarne l'attività". In questo modo è stata esclusa la possibilità di disporre intercettazioni secondo il doppio binario 'agevolato' antimafia per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416 *bis*.1 c.p. e, cioè, perché commessi o con metodo mafioso o con la finalità di agevolare un sodalizio mafioso.

Da ultimo con l'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 105 del 2023 (conv. legge n. 137 del 2023) è stato previsto che la disciplina derogatoria in materia di intercettazioni dettata dall'articolo 13 trovi applicazione anche con riguardo ai procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di **attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (art. 452-*quaterdecies* c.p.) e **sequestro di persona a scopo di estorsione** (art. 630 c.p.), ovvero commessi **con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p.** (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (associazioni di tipo mafioso).

E' appena il caso di rammentare che ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 374 del 2001 la disciplina derogatoria dettata dall'articolo 13 del decreto legge n. 152 trova espressa applicazione anche con riguardo ai procedimenti per **delitti di terrorismo** (per i delitti previsti dagli articoli 270-*ter* e 280-*bis* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 c.p.p.).

<i>Codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 932-A
Art. 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
<p>1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-<i>quater</i>, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo,</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

<b>Codice di procedura penale</b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 932-A</b>
Art. 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.	
1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.	1-bis <i>Identico</i>
2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.	2. <i>Identico</i>
2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.	2-bis <i>Identico</i>
3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la	3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la

<i>Codice di procedura penale</i>	
Testo vigente	Testo come modificato dall'AS 932-A
Art. 267 <i>Presupposti e forme del provvedimento</i>	
durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.	durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. <b>Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.</b>
4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.	4. <i>Identico</i>
5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni	5. <i>Identico</i>

<b>Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152</b> <b><i>Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.</i></b>	
<b>Testo vigente</b>	<b>Testo come modificato dall'AS 932-A</b>
<i>Articolo 13</i>	
<p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>	<p>1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 , <b>comma 1</b> del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.</p>
<p>2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.</p>	<p>2. Nei casi di cui al comma 1, <b>in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale</b>, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.</p>
<p>3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.</p>	<p>3. <i>Identico</i></p>

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.